



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 35 DEL 04/06/2019

OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "52^ SUSÀ - MONCENISIO"**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Società Supergara S.r.l., organizzatrice della "52^ Susa – Moncenisio", gara automobilistica di Slalom Singolo, che si terrà i giorni 8 e 9 giugno 2019 di utilizzo della piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro da adibire a verifiche tecniche ante gara e a parco chiuso a fine gara;

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta e il transito nelle parti di vie e piazze interessate dalla manifestazione;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 7,00 del giorno 8 giugno 2019 alle ore 20,00 del 09 giugno 2019, sia vietata la sosta ed il transito, ad eccezione dei mezzi da corsa, assistenza e di servizio, nella piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 04.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo